



COMUNE DI MARACALAGONIS
PROVINCIA DI CAGLIARI

REGOLAMENTO SUL “BARATTO AMMINISTRATIVO”
ai sensi dell'art. 24 del D.L. 133/2014.

Approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/04/2016

Art. 1 - Riferimenti legislativi.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Requisiti per l'attivazione degli interventi.

Art. 4 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici.

Art. 5 - Procedura amministrativa dei patti di collaborazione con i cittadini attivi.

Art. 6 - Proposte di collaborazione.

Art. 7 - Patto di collaborazione.

Art. 8 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali.

Art. 9 - Assicurazione.

Art. 10 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.

Art. 11 - Formazione e Prevenzione dei rischi.

Art. 12 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.

Art. 1 - Riferimenti legislativi.

1. Il presente regolamento, disciplina il cosiddetto “baratto amministrativo” che si attua attraverso i patti di collaborazione tra i cittadini e l’amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell’art.118, ultimo comma, della Costituzione e dell’art. 24 del D.L. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 novembre 2014, n. 164.

Art. 2 - Definizioni.

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) **Beni comuni urbani:** i beni materiali che i cittadini e l’Amministrazione, anche attraverso procedure partecipative e deliberative, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell’art. 118, ultimo comma, della Costituzione, per condividere con l’amministrazione la responsabilità della loro cura, conservazione, recupero e/o sviluppo, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.
- b) **Cittadini attivi:** tutti i soggetti, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche di natura imprenditoriale o a vocazione sociale, che si attivano per la cura ed il recupero dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento.
- c) **Comune o Amministrazione:** il Comune di Maracalagonis nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.
- d) **Gestione condivisa:** interventi di cura dei beni comuni urbani svolta congiuntamente dai cittadini e dall’amministrazione con carattere di continuità e di inclusività.
- e) **Baratto amministrativo:** complesso delle forme di collaborazione dei cittadini con l’amministrazione per la cura, il recupero e lo sviluppo dei beni comuni urbani, in attuazione dell’art. 118 ultimo comma della Costituzione e dell’art. 24 del D.L. n. 133/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 Novembre 2014, n. 164, e in riferimento alle quali sono previsti benefici, agevolazioni ed esenzioni tributarie.
- f) **Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici:** interventi volti alla pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade marciapiedi, edifici e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico, ovvero al decoro urbano, al recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere alla valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere.
- h) **Patto di collaborazione:** il patto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l’ambito degli interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani.
- i) **Proposta di collaborazione:** la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura o recupero dei beni comuni urbani. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

Art. 3 - Requisiti per l’attivazione degli interventi.

1. I cittadini che intendono svolgere servizi e interventi di cui al presente regolamento devono possedere i seguenti requisiti:

- a) Essere residenti nel Comune di Maracalagonis;
- b) Età non inferiore ad anni 18;
- c) Idoneità psico-fisica in relazione alle caratteristiche dell’attività o del servizio da svolgersi;
- d) Assenza di condanne penali: sono esclusi coloro nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta per delitti contro la Pubblica Amministrazione, il patrimonio, l’ordine pubblico, per i reati di cui agli artt. 600, 600bis, 600ter, 600quater, 600quater-1 e per i delitti contro la libertà personale.

2. Per le Associazioni e le altre formazioni sociali di cui all'art. 3 secondo comma del presente regolamento i requisiti richiesti sono:

- a) Sede legale nel Comune di Maracalagonis
- b) Scopi perseguiti compatibili con le finalità istituzionali del Comune di Maracalagonis;
- c) Essere iscritte nell'apposito Registro Regionale laddove richiesto dalle normative vigenti (le associazioni sportive dovranno essere regolarmente registrate).

3. I cittadini impiegati nelle associazioni e nelle altre formazioni sociali dovranno possedere, in ogni caso, i requisiti di cui al comma 1.

4. L'attività svolta nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento non determina in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro di alcuna tipologia con il Comune di Maracalagonis.

Art. 4 - Interventi di cura e recupero su aree ed immobili pubblici.

1. Gli interventi dei cittadini attivi avranno carattere occasionale e non continuativo, e saranno finalizzati alla cura o alla gestione condivisa di aree ed immobili pubblici periodicamente individuati dall'amministrazione o proposti dai cittadini attivi. L'intervento è finalizzato a:

- a) integrare o migliorare gli standard manutentivi garantiti dal Comune o migliorare la vivibilità e la qualità degli spazi;
- b) assicurare la fruibilità collettiva di spazi pubblici o edifici non inseriti nei programmi comunali di manutenzione.

2. Possono altresì essere realizzati interventi di recupero di spazi pubblici e di edifici in disuso e/o degradati, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere;

3. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli interventi possono riguardare:

- a) Manutenzione, sfalcio e pulizia delle aree verdi, parchi pubblici, piazzette e aiuole, ovvero la loro valorizzazione mediante iniziative culturali di vario genere;
- b) Sfalcio e pulizia dei cigli delle strade comunali, comprese mulattiere e sentieri;
- c) Pulizia delle strade, piazze, marciapiedi e altre pertinenze stradali di proprietà o di competenza comunale;
- d) Pulizia dei locali di proprietà comunale;
- e) Lavori di piccola manutenzione degli edifici comunali con particolare riferimento ad edifici scolastici, centri civici, ecc.;
- f) Manutenzione delle aree giochi bambini, arredo urbano, ecc.;
- g) Interventi di decoro urbano

Art. 5 - Procedura amministrativa dei patti di collaborazione con i cittadini attivi.

1. La Giunta Comunale fissa annualmente l'importo complessivo del "baratto amministrativo" tenendo conto dell'ammontare di morosità dei tributi al 31/12 dell'anno dell'ultimo consuntivo approvato.

2. In sede di predisposizione dello schema di Bilancio, la Giunta propone al Consiglio Comunale il montante massimo di quanto compensabile mediante l'attivazione del baratto amministrativo per l'anno di esercizio. Questo montante può essere modificato in sede di variazione di Bilancio.

3. La Giunta definisce annualmente il tetto massimo di indicatore ISEE per poter accedere al baratto amministrativo, il limite massimo individuale di esenzione concedibile e il valore equivalente per ora di attività stimata.

4. Nel caso in cui l'importo totale delle richieste fosse superiore all'importo complessivo del "baratto amministrativo", la graduatoria privilegerà prioritariamente le comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute, quindi le fasce sociali più deboli, assegnando un punteggio secondo i criteri definiti dalla Giunta.

5. Qualora al termine della scadenza per la presentazione delle domande non fosse stato raggiunto il tetto, la parte restante è assegnata alle eventuali domande che dovessero sopravvenire successivamente, considerando l'ordine temporale della consegna (fa fede la data del protocollo del comune di Maracalagonis).

6. L'attività assegnata al richiedente del "baratto amministrativo" non può essere svolta se non dal richiedente stesso o da un componente del nucleo familiare, in accordo con il richiedente, se questo non è idoneo allo svolgimento dell'attività e non può essere conferita in parte o totalmente a terzi.

7. Il mancato rispetto per tre volte del calendario delle attività senza giustificato motivo o autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente è causa di decadenza della partecipazione al progetto, senza che l'intervento compiuto sino a quella data possa essere riconosciuto come titolo di credito.

8. I destinatari del "baratto amministrativo" impiegati nelle attività di cui al presente regolamento saranno provvisti, a cura del Comune di Maracalagonis, di cartellino identificativo.

Art. 6 - Proposte di collaborazione.

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
- b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.

2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1, l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.

3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi forniti.

4. Sono disposte adeguate forme di pubblicità della proposta di collaborazione, al fine di acquisire, da parte di tutti i soggetti interessati, entro i termini indicati, osservazioni utili alla valutazione degli interessi coinvolti o a far emergere gli eventuali effetti pregiudizievoli della proposta stessa, oppure ulteriori contributi o apporti.

5. La proposta di collaborazione dovrà indicare:

- a) generalità complete del proponente (singolo o associato);
- b) possesso dei requisiti richiesti per l'attività da porre in essere;
- c) servizio a cui si intende partecipare ovvero proposte di attività;
- d) servizio da svolgere nell'ambito delle attività;
- e) disponibilità in termini di tempo;
- f) eventuali attrezzature da mettere a disposizione.

6. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione degli uffici per una prima valutazione tecnica e finanziaria della proposta stessa in relazione alle linee di programmazione delle attività dell'ente.

7. La struttura procedente, sulla base delle valutazioni acquisite, predispone tutti gli atti necessari a rendere operativa la collaborazione e *la sottopone al vaglio della Giunta*.

8. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o finanziarie per procedere la struttura lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni, previa informativa alla Giunta Comunale.

9. La proposta di collaborazione è sottoposta al vaglio della Giunta, che definisce anche la tipologia, l'entità e le condizioni per l'applicazione a ciascun servizio della riduzione/esenzione tributaria nei casi rientranti nelle previsioni di cui all'art. 24 del D.L.133/2014.

10. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude, se necessario ai sensi del successivo art. 7, con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile.

11. I patti di collaborazione sottoscritti sono pubblicati sul sito del Comune al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche e la valutazione diffusa dei risultati ottenuti.

12. L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di stabilire un numero massimo di soggetti da coinvolgere nelle attività di cui al presente Regolamento. In tal caso le proposte verranno selezionate utilizzando i seguenti criteri (da intendersi in ordine gerarchico):

- a. richieste o proposte presentate da "comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute", in tal caso l'esenzione sarà accordata in primo luogo con riferimento ad obbligazioni tributarie di cui è soggetto passivo l'associazione stessa e si potrà estendere, anche attraverso l'individuazione di tributi diversi, ai soggetti associati o partecipanti;

b. reddito I.S.E.E. del richiedente più basso, in caso di persona fisica;

c. ordine di presentazione delle domande al protocollo.

Al fine di evitare la produzione di danni patrimoniali o di altro genere di responsabilità amministrativa e contabile, la concessione di tali benefici potrà avere luogo soltanto se il progetto di collaborazione, approvato contestualmente dal Comune e dal cittadino attivo, presenterà nel complesso caratteri di economicità in capo all'Amministrazione.

Art. 7 - Patto di collaborazione.

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cui al presente regolamento.

2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:

a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura condivisa;

b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata della stessa;

c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;

d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;

e) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura e recupero dei beni urbani, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 11 e 12 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;

f) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;

g) le forme di sostegno messe a disposizione dal Comune, modulate in relazione al valore aggiunto che la collaborazione è potenzialmente in grado di generare.

3. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.

4. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.

5. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 8 - Esenzioni ed agevolazioni in materia di tributi locali.

1. Le attività svolte nell'ambito del servizio civico di cui al presente regolamento sono considerate di particolare interesse pubblico agli effetti delle agevolazioni previste dai regolamenti tributari vigenti.

2. L'esenzione e/o la riduzione può essere concessa per tributi inerenti al tipo di attività posta in essere e per un periodo limitato e definito.

3. Tali esenzioni e/o riduzioni si applicano esclusivamente ai tributi comunali dovuti per l'anno in corso e non ai debiti pregressi.

Art. 9 – Assicurazione.

1. I cittadini che svolgono il servizio di cittadinanza attiva saranno assicurati a cura e spese dell'Amministrazione comunale per la responsabilità civile verso terzi connessa allo svolgimento dell'attività, nonché per gli infortuni che gli stessi dovessero subire durante lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, in conformità alle previsioni di legge.

2. Per quanto attiene alle associazioni o alle formazioni sociali, le stesse dovranno provvedere a propria cura agli adempimenti assicurativi necessari.
3. Il cittadino attivo/associazione risponderà personalmente di eventuali danni a persone o cose non coperti dalle polizze assicurative.

Art. 10 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.

1. Il Comune fornisce i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività, i beni strumentali ed i materiali di consumo salvo quanto diversamente stabilito nel patto di collaborazione per prestazioni che necessitano di apposite attrezzature non possedute dal Comune.
2. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi vengono forniti in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Art. 11 - Formazione e Prevenzione dei rischi.

1. Ai cittadini attivi devono essere fornite, sulla base delle valutazioni effettuate, informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano per il servizio civico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare oltre ad interventi formativi laddove necessario.
2. I cittadini attivi sono tenuti ad utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione dei rischi, il Comune ritiene adeguati ed a rispettare le prescrizioni impartite.
3. Con riferimento agli interventi a cui partecipano operativamente più cittadini attivi, va individuato un supervisore cui spetta la responsabilità di verificare il rispetto della previsione di cui al precedente comma 2, nonché delle modalità di intervento indicate nel patto di collaborazione.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura dei beni comuni, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Art. 12 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti concordati tra l'amministrazione e i cittadini e le connesse responsabilità.
2. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani rispondono degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. I cittadini attivi che collaborano con l'amministrazione alla cura e recupero di beni comuni urbani assumono, ai sensi dell'art. 2051 del codice civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevata ed indenne l'amministrazione comunale da qualsiasi pretesa al riguardo.